

N. 01739/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05251/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5251 del 2004, proposto da:

- La Germana Di Bessega C. & S. ss., Bessega Claudio e Bessega Simone, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Chierichetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Milano;

contro

- Regione Lombardia;
- Comune di Caronno Varesino, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Milano;

per l'annullamento

- della sequenza provvedimento configurante la variante al P.R.G. del Comune di Caronno Varesino, in particolare:
- delibera Giunta Regionale Regione Lombardia, n.VII/18883 del 30.9.2004;
- delibera C.C. di Caronno Varesino n.43, 19.12.2002 con la quale il Comune ha adottato il progetto di P.r.g. ai sensi dell'art.8 L.

n.11S0/1942;

- delibera C.C. di Caronno Varesino n. 23, 22.7.2003 Variante generale al P.R.G., esame delle osservazioni, controdeduzioni e di ogni ulteriore provvedimento connesso, antecedente e conseguente ai suddetti atti e comunque relativi alla procedura di adozione ed approvazione della suddetta revisione generale del P.R.G. del Comune di Caronno Varesino;

e per la condanna del Comune di Caronno Varesino al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caronno Varesino;

Vista la dichiarazione del 29/05/2013, non notificata, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

L'art. 84 del d.lgs. n. 104 del 2-7-2010 prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni

prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Nel caso di specie la rinuncia risulta dichiarata in udienza dal patrocinio ricorrente e documentata nel relativo verbale.

Ritiene il Collegio che, in presenza delle formalità previste dall'art. 84, comma 1, c.p.a. possa essere, ai sensi dell'art. 35, co. 2 c.p.a., dichiarata la estinzione del processo, dando atto della avvenuta rinuncia della parte al ricorso.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi, avuto riguardo all'accordo raggiunto in tal senso dalle parti costituite, per compensare interamente tra le parti stesse le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)